



---

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (CGA) AIR LIQUIDE HEALTHCARE

### 1. Definizioni

In aggiunta ai termini definiti in altri articoli delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, i seguenti termini hanno il significato di seguito a essi attribuito:

**Acquisto.** Significa ogni singolo contratto di acquisto dei Prodotti e/o dei Servizi concluso tra l'Acquirente e il Venditore e sottoposto alle Condizioni Generali di Acquisto.

**Condizioni Generali di Acquisto** (nel seguito anche "CGA"). Indica le presenti Condizioni Generali di Acquisto.

**Data di consegna.** Significa il termine, indicato dall'Acquirente nell'Ordine, entro cui devono essere consegnati i Prodotti e/o erogati i Servizi.

**Ordine.** Indica l'ordine di acquisto di Prodotti e/o Servizi inviato dall'Acquirente al Venditore, redatto necessariamente in forma scritta (inclusi fax ed e-mail).

**Parti.** Indica, congiuntamente, l'Acquirente e il Venditore.

**Prodotti o Servizi.** Sono gli articoli che verranno, di volta in volta, specificatamente indicati nell'Ordine e che potranno essere identificati da un codice univoco.

**Acquirente.** Indica la società del gruppo AIR LIQUIDE HEALTHCARE, con sede legale in Italia che ha emesso l'Ordine, di seguito anche AL.

**Venditore.** Di seguito anche "Fornitore" indica la persona, fisica o giuridica, che vende i Prodotti e/o Servizi alle condizioni ed ai termini previsti nelle Condizioni Generali di Acquisto.

### 2. Oggetto

**2.1.** Le presenti CGA disciplinano gli Acquisti di Prodotti e/o Servizi tra AL e il Fornitore. In caso di contrasto tra le condizioni ed i termini di cui alle presenti CGA e le condizioni e i termini pattuiti nel singolo Acquisto, questi ultimi prevarranno. In ipotesi di Appalti di lavori o Servizi o di Contratti d'Opera, le eventuali previsioni incluse nel Capitolato Generale dei Contratti di Appalto e Contratti d'Opera prevalgono rispetto alle presenti CGA.

**2.2.** AL non sarà vincolata da Condizioni Generali di Vendita del Venditore (CGV), neanche nell'ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute in accettazioni, bolle di consegna, fatture, oppure qualsiasi altra documentazione prodotta dal Fornitore, salvo il caso in cui tali Condizioni vengano accettate per iscritto da parte di AL. Le CGV non saranno vincolanti per AL neppure per effetto di tacito consenso.

**2.3.** Le presenti CGA sostituiscono ed estinguono qualsiasi altro accordo avente il medesimo oggetto, intervenuto tra AL ed il Fornitore.

**2.4** AL si riserva di scegliere il Fornitore all'esito di una gara, nell'ambito della quale verranno trasmessi al Fornitore documenti tecnici o descrittivi dei Prodotti, delle opere o dei servizi richiesti. In tali casi è onere del Fornitore prendere completa conoscenza della documentazione e, se necessario, richiedere informazioni ulteriori, evidenziare eventuali inesattezze, errori, omissioni o anomalie prima di sottoporre ad AL la propria offerta.

### MEDICASA ITALIA S.p.A. – Società con socio unico

Sede legale: Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano - Sede operativa: Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7

Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI) - Tel. 02.4021.1 Fax 02.4021806

Capitale Sociale € 7.000.000 i.v. - Reg. Imp. di Milano C.F. e P.I. 04905801009 - R.E.A. 1697272

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International S.A.

[www.medicasa.it](http://www.medicasa.it)



**2.5.** A seguito dell'emissione dell'Ordine, nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore nei confronti di AL in ordine al ricevimento, conoscenza, completezza, accuratezza e correttezza dei documenti sulla base dei quali si determinano ad offrire. In particolare, il Fornitore non potrà invocare la mancanza di informazioni a giustificazione del ritardo nella consegna o di un aumento dei prezzi.

**2.6** L'invito a partecipare ad una gara tra fornitori, indipendentemente dagli elementi in essa contenuti, non rappresenta una proposta contrattuale ai sensi dell'art.1326 comma 1 c.c., così come l'eventuale offerta del fornitore non rappresenta un'accettazione. L'intento di AL di concludere il contratto sarà manifestato esclusivamente mediante l'emissione dell'Ordine che, unitamente alle presenti CGA, regolerà il rapporto di fornitura tra AL e il Fornitore.

**2.7** Qualora i Prodotti acquistati siano qualificati come dispositivi medici, l'esecuzione delle presenti CGA avverrà nel rispetto de:

- la Normativa sui Dispositivi Medici, ove per Normativa sui dispositivi Medici si intende il Regolamento sui Dispositivi Medici e

la legislazione nazionale applicabile;

- il D. Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un

codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE".

### **3. Acquisti e Ordini**

**3.1.** Gli acquisti si considereranno conclusi tra le Parti, ai termini e alle condizioni di cui alle presenti CGA, nel momento in cui AL riceverà notizia dell'accettazione scritta dell'Ordine da parte del Fornitore o, in mancanza, trascorsi i tre giorni lavorativi per la tacita accettazione previsti dal successivo paragrafo 3.3.

**3.2.** AL invierà Ordini contenenti o con allegata una descrizione delle quantità e della tipologia dei Prodotti e/o Servizi richiesti, del prezzo e della data di Consegna.

**3.3.** Ogni Ordine dovrà essere confermato per iscritto tassativamente entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, per Posta Elettronica all'[indirizzo dell'emittente ordine indicato nell'Ordine](#), con la sottoscrizione del modello di conferma d'ordine in Allegato.

La conferma d'ordine che non riporti le medesime condizioni indicate nell'ordine è da intendersi come una controproposta del FORNITORE. AL, a sua discrezione, avrà facoltà di accettarla o di rigettarla.

In caso di mancato invio della conferma d'ordine, AL avrà facoltà di cancellare l'ordine o, a sua discrezione, chiedere l'adempimento nei termini previsti, anche se la conferma d'ordine non sia stata inviata.

Trascorso il periodo sopra menzionato di tre giorni lavorativi, in caso di mancata emissione da parte del Fornitore dell'accettazione, l'Ordine si intenderà tacitamente accettato alle condizioni ed ai termini riportati nello stesso.

### **4 Consegne**

**4.1.** La consegna dei Prodotti dovrà essere effettuata alla data di Consegna e si intenderà sempre, salvo pattuizioni contrarie contenute nell'Ordine, Porto Franco (*Delivered Duty Paid*) presso il luogo di consegna indicato nell'Ordine.



**4.2.** I prodotti si intenderanno presi in consegna da AL solo nel momento in cui un rappresentante di AL debitamente autorizzato abbia sottoscritto la relativa Bolla di consegna, fermo restando che tale sottoscrizione non comporterà in alcun caso accettazione dei Prodotti consegnati anche ai fini di quanto indicato al successivo paragrafo “Garanzia”.

**4.3.** Prima della consegna il Fornitore verificherà le condizioni degli imballi, il numero dei colli, la quantità e l'identità dei Prodotti consegnati nonché la conformità rispetto rispetto all'Ordine.

**4.4.** All'atto della consegna la merce dovrà essere sempre accompagnata da bolla di consegna redatta in duplice copia che riporti il numero dell'Ordine ed ogni altra indicazione che sia richiesta nell'Ordine (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i codici prodotto AL, i codici prodotto del Fornitore, le quantità, gli eventuali lotti e/o matricole, etc).

In caso di documentazione di consegna non completa o assente, AL si riserva la facoltà di restituire la merce. Ogni eventuali costo e/o rischio sarà integralmente a carico del Fornitore.

AL inoltre si riserva la facoltà di respingere eventuale merce in eccedenza rispetto a quanto indicato nell'ordine. Ogni eventuale costo e tutti i rischi saranno a carico del Fornitore.

**4.5.** In caso di trasporto a carico di AL, a merce pronta, il Fornitore dovrà spedire avviso all'attenzione della funzione AL richiedente, specificando dimensioni e peso dell'imballo, orari di apertura per il ritiro e l'indirizzo esatto dove dovrà essere effettuato il ritiro della merce.

## **5. Penalità per ritardata consegna**

**5.1.** I termini di consegna indicati nell'Ordine si intendono essenziali ai sensi dell'art.1457 c.c.

**5.2.** Il fornitore si impegna a mantenere costantemente informata AL sullo stato di avanzamento dell'ordine. In particolare, in caso di ritardo nella consegna, il fornitore si impegna a mantenere aggiornata AL sulle misure adottate per minimizzare gli effetti negativi su AL di tale ritardo.

**5.3.** In caso di ritardo della consegna, anche di una sola parte dell'Ordine, il Fornitore prende atto e riconosce che AL avrà la facoltà a sua scelta di:

- a. Annullare l'Ordine;
- b. Richiedere al Fornitore l'invio di quanto ordinato a mezzo corriere, fermo restando che le maggiori spese relative all'urgenza della consegna resteranno a carico del Fornitore;
- c. Applicare una penale calcolata come di seguito specificato, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore: 5% del corrispettivo pattuito per i Prodotti e/o Servizi per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo totale per i Prodotti e/o Servizi;
- d. Procurarsi presso altri fornitori i Prodotti e/o Servizi della fornitura, a spese del Fornitore.

**5.4.** Resta salvo in ogni caso il diritto di AL al risarcimento dei danni subiti per ritardata consegna dei Prodotti e/o Servizi.

## **6. Prezzi e pagamenti**

**6.1.** I prezzi validi dei Prodotti e/o Servizi sono esclusivamente quelli indicati nell'Ordine (in seguito Prezzi).

**6.2.** I Prezzi di cui all'Ordine di Acquisto si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo di durata dell'Ordine.



**6.3.** I Prezzi si intendono comprensivi di ogni imposta, onere fiscale, spese di etichettatura imballaggio a carico dei Prodotti e/o Servizi, di assicurazione e ogni altra spesa o somma relativa ai Prodotti e/o Servizi medesimi e alla loro fornitura.

**6.4.** Il Fornitore provvederà a fatturare i Prodotti e/o Servizi nei termini e alle condizioni indicate in ciascun Ordine.

**6.5.** Le fatture in formato elettronico dovranno pervenirci tramite SDI utilizzando il codice destinatario S9QZKDX.

Solo i fornitori che rientrano nelle eccezioni previste dalla legge e che non hanno aderito alla fatturazione elettronica continueranno ad inviare le fatture solo ed esclusivamente in formato PDF all'indirizzo e-mail **Fornitori.Medicasa@airliquide.com**. Su ciascuna fattura dovrà essere sempre riportato il numero di Ordine, il numero e la data della bolla di consegna o del RIT, cui la fatturazione si riferisce, la quantità e identità dei Prodotti e/o Servizi, i Prezzi unitari e importo complessivo. Le fatture dovranno essere intestate alla società che ha emesso l'Ordine e se emesse su supporto cartaceo, inviate presso la sede legale della società che ha emesso l'Ordine.

Si ricorda gli unici documenti di acquisto validi sono identificati da numeri composti da 7 cifre che cominciano con le seguenti numerazioni

**65xxxxx**

**68xxxxx**

Si precisa che l'assenza del numero di Ordine in fattura potrà comportare ritardi nel rispetto delle condizioni di acquisto pattuite. Qualora la situazione persista nel tempo, AL si riserva il diritto di respingere la fattura.

**6.6.** Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sulla base delle condizioni di pagamento riportate sull'Ordine. I termini di pagamento non devono essere considerati termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.

**6.7.** In caso di ritardo nei pagamenti delle somme dovute da AL, il Fornitore non avrà diritto a sospendere la consegna del Prodotto o l'erogazione del servizio.

**6.8.** AL si riserva la facoltà di compensare in tutto o in parte le somme che la stessa AL dovrà al Fornitore con quelle che il Fornitore dovrà ad AL in base alle CGA o a qualsiasi altro titolo.

## **7. Garanzia**

**7.1.** Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti e/o Servizi sono esenti da vizi e difetti, di ottima qualità, prodotti a regola d'arte, conformi allo scopo per cui sono stati forniti e corrispondenti, in quantità e tipologia, a quanto previsto nell'Ordine.

**7.2.** Il Venditore dichiara e garantisce inoltre che, per un periodo di 12 mesi dalla data di Consegna dei prodotti o per il maggior periodo concordato tra le Parti (in seguito "Periodo di Garanzia") i Prodotti saranno perfettamente funzionanti e/o idonei al raggiungimento delle finalità per cui sono stati forniti.

**7.3.** Nel caso in cui i Prodotti presentino difetti di funzionamento nel corso del Periodo di Garanzia, il Fornitore si impegna a provvedere alla loro riparazione o sostituzione, a scelta di AL, con la massima tempestività e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica da parte di AL. Il Fornitore sosterrà integralmente le spese di riparazione o sostituzione dei Prodotti, così come ogni altra spesa o costi accessori, quali, in via



esemplificativa, il trasporto, lo smaltimento dei Prodotti inutilizzabili e i costi e i danni subiti dai clienti di AL da questa indirettamente sostenuti.

7.4. Qualora il Fornitore non fosse in grado di provvedere a quanto sopra definito, AL si riserva la possibilità di ricorrere ad altro terzo a sua scelta. Tutti i costi associati a questa operazione saranno a carico del Fornitore.

7.5. Il Fornitore non potrà addurre l'utilizzazione di un terzo per limitare o escludere le proprie responsabilità relative alla garanzia

7.6. In ipotesi di Contratto di appalto o Contratto d'Opera trovano applicazione le previsioni e le clausole previste negli specifici contratti.

#### **8. Responsabilità verso terzi, assicurazione**

**8.1.** Nel caso in cui AL sia convenuta in giudizio in conseguenza della difettosità o pericolosità dei Prodotti, o a causa di violazione da parte del Fornitore, di Leggi o diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi, ovvero per un qualsiasi altro fatto imputabile a responsabilità del Fornitore, quest'ultimo si obbliga a mantenere AL indenne e manlevata da qualsiasi pretesa, domanda o azione giudiziale avanzata da terzi e a risarcire AL per tutti i conseguenti danni da questa subiti. In tali casi, AL informerà prontamente il Fornitore al fine di metterlo al corrente della situazione e in condizione di intervenire per limitare il danno.

**8.2.** Ferme restando le disposizioni del presente articolo, il Fornitore si impegna a stipulare a proprie spese una polizza assicurativa di idoneo massimale con primaria compagnia di assicurazione, a copertura dei danni a cose e persone derivanti dalla propria attività. AL, i suoi dipendenti e collaboratori e i clienti di AL sono compresi tra i benefici di tali coperture.

**8.3.** Alla sottoscrizione delle CGA il Fornitore si impegna a consegnare ad AL copia della documentazione attestante l'esistenza, la validità e l'efficacia della copertura assicurativa.

#### **9. Pezzi di ricambio**

**9.1.** Queste CGA si applicano a tutti gli ulteriori ordini di pezzi di ricambio relativi all'ordine del macchinario principale.

**9.2.** In caso di Dispositivi Medici, il fornitore si impegna per un periodo di 10 (dieci) anni o periodo concordato fra le parti, dalla data di interruzione della produzione del dispositivo medico:

- a fornire pezzi di ricambio e consumabili relativi al Prodotto
- ad indicare, in caso di indisponibilità dei pezzi di ricambio, i pezzi di ricambio alternativi, il relativo fornitore e di farsi carico di tutte le spese necessarie all'eventuale adattamento dei nuovi pezzi di ricambio al prodotto

#### **10. Interventi in situ**

**10.1.** In caso di interventi in situ, il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi legali e regolamentari in vigore alla data ed al luogo dell'intervento. E' inoltre tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni generali, di sicurezza e controllo applicabili sul sito. Veglierà affinché il suo personale rispetti le istruzioni fornite da AL al datore di lavoro all'apertura del cantiere ed in corso d'opera.



**10.2.** Ogni inosservanza alle istruzioni ed agli obblighi in vigore, indipendentemente dal danno che ne potrebbe seguire, espone il Fornitore al rischio che AL possa decidere di escluderlo dal cantiere stesso. In questo caso, il Fornitore non avrà nulla a che pretendere da AL

**10.3.** Le istruzioni ed obblighi trasmessi da AL al Fornitore non sollevano il Fornitore dalle sue responsabilità. Il Fornitore resta responsabile di tutte le azioni ed i comportamenti dei suoi dipendenti o facenti funzione e dei materiali forniti per l'esecuzione dei lavori

### **11. Trasferimento della proprietà - trasferimento dei rischi**

**11.1.** Il trasferimento della proprietà ed il trasferimento dei rischi avviene al momento della consegna dei prodotti dopo che gli stessi sono stati sottoposti alle operazioni di controllo e ricezione, come descritto nell'articolo 4.

**11.2** Senza alcun pregiudizio per gli ulteriori obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, qualora i Prodotti acquistati

siano qualificati come dispositivi medici, ai sensi del Regolamento sui Dispositivi Medici e dell'ulteriore normativa nazionale

applicabile, AL ed il Fornitore si impegnano ad istituire procedure per:

- la registrazione e il monitoraggio dei Prodotti e dei Contenitori, in modo da consentire alle stesse Parti di essere informate in

qualsiasi momento della loro ubicazione;

- l'inoltro di avvisi e richiami dei Prodotti e dei Contenitori - le segnalazioni di eventuali incidenti o rischi di incidenti relativi ai

Prodotti e Contenitori;

- il ritiro dei Prodotti e dei Contenitori consegnati.

### **12. Diritti di proprietà intellettuale**

**12.1.** Il Fornitore garantisce ad AL che tutti i Prodotti e/o Servizi oggetto della fornitura non sono stati e non verranno prodotti, realizzati o erogati in violazione di diritti di terzi e garantisce inoltre ad AL la libertà e la liceità dell'uso e del commercio di detti Prodotti e/o Servizi, sia in Italia che all'estero.

**12.2.** Il Fornitore assume l'obbligo di difendere e di tenere indenne AL da eventuali reclami, richieste di risarcimento danni, giudizi, spese e perdite che possano comunque derivare dall'esistenza di brevetti o licenze riguardanti in tutto o in parte i Prodotti e/o Servizi oggetto dell'Ordine. Il Fornitore provvederà, a sua cura e spese, alla difesa in giudizio di AL e comunque alla definizione di ogni azione giudiziaria che fosse promossa contro AL.

### **13. Recesso e Risoluzione**

**13.1.** AL conserva la facoltà di recedere in ogni momento e senza alcuna motivazione da ciascun Acquisto, dando preavviso scritto al Fornitore mediante lettera raccomandata a/r o PEC.

**13.2.** Nel caso in cui il Fornitore risulti inadempiente a una delle obbligazioni previste dagli articoli 4. (Consegne), 7. (Garanzie), 8. (Responsabilità verso terzi, assicurazione), 12. (Diritti di proprietà intellettuale), 15. (Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche), 18.5 (Cessione), AL si riserva, a propria esclusiva discrezione, il diritto di:



**a** Risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in qualsiasi momento, con effetto immediato, il singolo Acquisto al quale si riferisce l'inadempimento e tutti gli eventuali altri acquisti fatto salvo il risarcimento del danno;

**b** Assegnare al Fornitore un termine di 20 giorni lavorativi per eliminare gli inadempimenti riscontrati e conformarsi alle previsioni delle CGA, fermo restando che nel caso in cui l'inadempimento persista anche oltre la scadenza del predetto termine, AL potrà risolvere di diritto e con effetto immediato il singolo Acquisto cui si riferisce l'inadempimento e tutti gli eventuali altri acquisti;

**13.3.** AL avrà la facoltà di risolvere il rapporto con effetto immediato mediante comunicazione da inviare al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC in caso di:

- i.** Scioglimento o liquidazione del Fornitore, ovvero
- ii.** Trasferimento, anche per via di fusione o scissione, a terzi del controllo, diretto o indiretto del fornitore laddove per la nozione di controllo si rinvia all'art. 2359 del c.c.
- iii.** In caso di fallimento, concordato, o altra procedura concorsuale o, in ogni caso, ove il Fornitore risultasse insolvente.

**13.4.** Al verificarsi dei casi previsti ai precedenti paragrafi, il Fornitore si impegna a cessare, immediatamente, ogni utilizzo dei Diritti di proprietà intellettuale.

**13.5.** Nei casi di risoluzione e/o recesso di AL dagli Ordini, il Fornitore avrà diritto al pagamento di quanto dovuto per i Prodotti e/o i Servizi forniti sino al momento di efficacia del recesso e/o della risoluzione.

#### **14. Legge applicabile e Foro competente**

**14.1.** Le CGA e i singoli acquisti sono sottoposti alla Legge Italiana.

**14.2.** Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alle CGA e ai singoli Ordini, comprese quelle inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

#### **15. Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche**

**15.1.** Con la sottoscrizione delle presenti CG, il Fornitore dichiara di:

- essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 e s.m.i., in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato nonché delle norme emanate dall'ordinamento italiano in tema di lotta alla corruzione (in seguito, la "Normativa Rilevante") e di impegnarsi al puntuale e costante rispetto di tali disposizioni;
- non essere mai incorso in violazioni della Normativa Rilevante o posto in essere comportamenti sanzionati dalla Normativa Rilevante e si impegna a comunicare ad AL qualsiasi circostanza che comporti una violazione anche potenziale della Normativa Rilevante;
- essere a conoscenza che AL, al fine di dare piena attuazione alla Normativa Rilevante, ha provveduto a: (i) adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito, il "Modello Organizzativo") ai sensi e per gli effetti della Normativa Rilevante, (ii) nominare un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia e indipendenza, deputato a vigilare sull'osservanza e l'efficace attuazione del Modello Organizzativo da parte dei destinatari e di provvedere al suo costante aggiornamento e (iii) adottare un Codice di condotta presente al seguente link: (<https://it.vitalaire.com/tools>). (iv) avere adottato un canale di segnalazione conforme ai



requisiti previsti dal D. Lgs. n. 24/2023 attraverso il quale segnalare, anche in forma anonima, eventuali violazioni della presente clausola o comportamenti non in linea con il Codice di Condotta o con le leggi applicabili. Le modalità per effettuare una segnalazione sono disponibili sul sito istituzionale della Società nella sezione "Etica e Principi d'azione".

● avere letto attentamente e rispettare i contenuti del Codice di condotta di cui al precedente punto 3).

**15.2** Per quanto concerne l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dalla Normativa Rilevante e si obbliga nei confronti di AL a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente Contratto.

**15.3** Il Fornitore è a conoscenza che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per AL, costituirà grave inadempimento al presente Contratto e darà facoltà ad AL di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, fatto salvo il risarcimento del danno subito da AL a seguito di tale inosservanza.

## **16. Responsabilità Solidale di Impresa (RSI)**

AL si impegna a rispettare, senza deroga o eccezioni, tutte le leggi nazionali e gli accordi internazionali in materia di diritti umani, di diritti del lavoro e di rispetto e tutela dell'ambiente e chiede che i propri Fornitori siano di supporto e accompagnino AL in questa sua politica di Sviluppo Sostenibile e Durabile (vedi Codice di Condotta per Fornitori di Beni e Servizi all'indirizzo Internet (<https://www.medicasa.it/tools>)).

**16.2.** AL richiede che i propri Fornitori, case madri, consociate, inclusi i dipendenti ed eventuali appaltatori rispettino i principi descritti nel suddetto Codice di Condotta e si assicurino del rispetto di questi principi a tutti i livelli.

## **17. Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

**17.1.** Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, nei casi in cui il Fornitore sia subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese interessato ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata pena risoluzione dell'Ordine e specificatamente:

- a)** l'obbligo dell'utilizzo di uno conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e dunque all'Ordine, accesi presso banche o la società Poste Italiane S.p.A., con comunicazione dell'ente coinvolto e ad AL dei dettagli di tali conti prescritti dalla legge;
- b)** l'obbligo di effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, e dunque all'Ordine, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c)** l'obbligo di indicare negli strumenti di pagamento sopra citati il CIG (codice identificativo della gara) e, nei casi previsti dalla legge, il CUP (codice unico di progetto);



**17.2.** Il Fornitore, in qualità di subappaltatore di AL in relazione ad una commessa pubblica, e AL, se hanno notizia dell'inadempimento delle proprie controparti degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136, si impegnano a darne immediata comunicazione all'ente coinvolto ed alla prefettura competente.

**17.3.** Il Fornitore, in qualità di subappaltatore di AL in relazione ad una commessa pubblica, si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, nell'ambito delle commesse pubbliche, la clausola di cui al comma 1 ed a trasmettere copia di tali contratti all'ente coinvolto.

## **18. Miscellanea**

**18.1. Modifiche.** Le presenti CGA possono essere modificate solamente in forma scritta.

**18.2. Nullità parziale.** Qualora una delle clausole di cui alle presenti CGA risultasse o divenisse invalida o inefficace, ciò non comprometterà la validità o efficacia delle restanti CGA. Le Parti si impegnano a negoziare, in buona fede, una clausola che sostituisca la clausola invalida o inefficace.

**18.3. Mancata acquiescenza.** Il mancato esercizio di diritti o facoltà previste dalle presenti CGA non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo precludere loro esercizio alla parte nel cui interesse tale diritto o facoltà è stata prevista.

**18.4. Cessione.** E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere a terzi alcuno dei diritti e obblighi scaturenti dalle CGA e dai singoli Ordini se non previo consenso scritto di AL. Resta salvo il diritto di AL di cedere i singoli acquisti e/o diritti e/o doveri derivanti dalle CGA o dai singoli acquisti a qualsiasi società controllante, controllata o soggetta al comune controllo della controllante di AL, per la nozione di controllo si rinvia all'art. 2359 c.c.

**18.5. Cessione del credito.** Non sono mai consentite cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione del pagamento.

**18.6. Ritiro prodotti (recall).** Tutti gli eventuali costi generati da una procedura di ritiro dei prodotti o di parte di essi dal mercato (procedura di Recall) saranno interamente a carico del Fornitore

**18.7. Forza maggiore e Limitazione di Responsabilità.** Nessuna delle due Parti potrà essere considerata inadempiente alle obbligazioni di cui alle presenti CGA nel caso in cui tale inadempimento sia dovuto ad una causa di forza maggiore intendendosi per tale un evento imprevedibile e inevitabile quale, a titolo meramente esemplificativo, guerra, atti di terrorismo, embargo, sciopero nazionale, disastri naturali e più in generale ogni evento imprevedibile e al di fuori del controllo della Parte. A tal fine, non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore. Qualora le circostanze di forza maggiore perdurino per un periodo superiore a 20 giorni lavorativi, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere il singolo Ordine.

**18.8. Riservatezza.** Il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi e a mantenere strettamente riservate per un periodo di dieci (10) anni dalla esecuzione dell'ordine o dal termine del contratto, le informazioni Confidenziali di qualsiasi natura (a titolo di esempio: commerciale, tecnica, farmaceutica, etc) anche in caso di risoluzione per qualsivoglia ragione delle presenti CGA o dei singoli Ordini. Il Fornitore si impegna ad utilizzare la documentazione e le informazioni fornite solo ed esclusivamente per la realizzazione dell'ordine e si assicura il rispetto di quanto sopra da parte di tutti i suoi dipendenti o appaltatori.



**18.9. Sp@ceAL81.** D.Lgs 81/08 – Il Fornitore si impegna a garantire il pieno rispetto di quanto richiesto da AL sulle procedure di autenticazione, registrazione e alimentazione del portale Sp@ceAL81, nel caso in cui la prestazione eseguita rientri nelle casistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 81 del 2008 e sue successive modifiche, pena invalidità dell’Ordine di Acquisto. AL si riserva la facoltà di interrompere i pagamenti a favore del Fornitore nel caso l’inadempimento persista.

**18.10 Codice di condotta** è disponibile all’indirizzo internet (<https://www.medicasa.it/tools>)

**18.11 Privacy e protezione dei dati** - Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 così come successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018.

In particolare, AL informa il Fornitore che i suoi dati personali necessari per la corretta esecuzione del Contratto saranno trattati con le modalità e nei termini indicati nella informativa sotto riportata

IL FORNITORE, (TIMBRO E FIRMA)

-----

**Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341, comma 2, c.c., il Fornitore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente per iscritto le seguenti clausole: 5. Penalità per ritardata consegna; 7. Garanzia; 8. Responsabilità verso terzi, assicurazione; 13.Recesso e risoluzione; 14.2 Foro Competente; 15. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; 17. Tracciabilità dei flussi finanziari; 18.4 Cessione; 18.5 Cessione del credito; 18.7 Forza maggiore e Limitazione di Responsabilità; 18.9 Sp@ceAL81.**

IL FORNITORE, (TIMBRO E FIRMA)



-----

### CONFERMA D'ORDINE

Spettabile MEDICASA ITALIA,

con la presente Vi confermiamo di aver ricevuto il Vostro Ordine di Acquisto n. \_\_\_\_\_ e di accettarlo in tutte le sue parti con allegate le Condizioni Generali di Acquisto.

II FORNITORE, (TIMBRO E FIRMA)

-----

**Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2, c.c., il Fornitore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente per iscritto le seguenti clausole: 5. Penalità per ritardata consegna; 7. Garanzia; 8. Responsabilità verso terzi, assicurazione; 13.Recesso e risoluzione; 14.2 Foro Competente; 15. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; 17. Tracciabilità dei flussi finanziari; 18.4 Cessione; 18.5 Cessione del credito; 18.7Forza maggiore e Limitazione di Responsabilità; 18.9 Sp@ceAL81.**

II FORNITORE, (TIMBRO E FIRMA)

-----



## INFORMATIVA PRIVACY PER I FORNITORI

### 1. INTRODUZIONE

Con la presente, la Società Medicasa Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Via Bisceglie, n. 66, C.F. e P.I. 04905801009 (di seguito, la "**Società**") e sede operativa ad Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori Nord Edificio U7, Via del Bosco Rinnovato, 6, la informa in qualità di titolare del trattamento che i dati personali dell'interessato (nel caso in cui sia una persona fisica o una ditta individuale), dei suoi dipendenti o incaricati comunicati per lo svolgimento delle trattative relative al contratto a cui la presente informativa è allegata (di seguito, il "**Contratto**") tra la Società e la controparte del Contratto (di seguito, il "**Fornitore**") e nel corso dell'esecuzione dello stesso e delle attività allo stesso connesse (di seguito i "**Dati Personali**" e gli individui a cui i Dati Personali si riferiscono sono definiti di seguito gli "**Interessati**"), saranno trattati in conformità con la presente informativa sul trattamento dei Dati Personali e ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 (il "**Codice Privacy**") e del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (il "**Regolamento Privacy Europeo**").

### CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

La Società è il titolare del trattamento in relazione al trattamento dei Dati Personali.

### 2. QUALI TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI VENGONO TRATTATI DALLA SOCIETÀ?

La Società raccoglie e tratta i Dati Personali trasmessi dal Fornitore e/o dagli Interessati e necessari per l'instaurazione e la corretta gestione del rapporto di fornitura di cui al Contratto come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, indirizzo email e numero di telefono degli Interessati.

### 3. PER QUALI FINALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

La Società tratta i Dati Personali degli Interessati mediante strumenti sia manuali che elettronici, per:

- a) lo svolgimento delle trattative e l'esecuzione del Contratto intercorrente tra la Società e il Fornitore;
- b) per fare valere e difendere i propri diritti, anche nell'ambito di procedure di recupero crediti;
- c) per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, ivi compresa l'esecuzione di comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di vigilanza laddove richiesto dalla normativa vigente e per conformarsi con richieste provenienti dalle stesse.

### 4. QUAL È IL FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO?

Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio

- per lo svolgimento delle trattative precontrattuali e per l'esecuzione del Contratto in relazione alle finalità di cui al paragrafo 4, lettere a) e b),
- per conformarsi a obblighi di legge in relazione alle finalità di cui al paragrafo 4, lettera c).

Il rifiuto di fornire i Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c) sopra indicate avrebbe il risultato di impedire alla Società di concludere il Contratto, e se già concluso, di darne esecuzione.

### 5. CHI HA ACCESSO AI DATI PERSONALI?



La Società potrebbe comunicare i Dati Personali del Fornitore e degli Interessati a

- collaboratori e dipendenti del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con gli stessi in essere;
- consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono la Società nello svolgimento delle attività;
- istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del Contratto con il Fornitore;
- subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del Contratto con il Titolare, in qualità di responsabili esterni del trattamento;
- enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità
- di titolari autonomi del trattamento;
- fornitori di servizi cloud o IT.

**6. I DATI PERSONALI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?**

I Dati Personali potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione europea.

I Dati Personali potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione europea, in particolare negli Stati Uniti d'America, posto che la Società si avvale dei servizi tecnologici di un Cloud Provider avente sede negli Stati Uniti d'America. L'eventuale trasferimento dei Dati Personali in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare degli artt. 45 e 46 del Regolamento Privacy.

L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei Dati Personali detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali Dati Personali sono conservati facendone espressa richiesta al Titolare all'indirizzo di cui al paragrafo 9 della presente informativa.

**7. CHE DIRITTI HA L'INTERESSATO CON RIGUARDO AI SUOI DATI PERSONALI?**

Con riguardo ai Dati Personali, il Fornitore e gli Interessati possono in ogni momento - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 9 - esercitare i seguenti diritti: (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che li riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne hanno interesse - l'integrazione dei propri Dati Personali; (d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al relativo trattamento; (e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; (f) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei propri Dati Personali; (g) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri Dati Personali; (h) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo; (i)



ottenere la portabilità dei Dati Personali che La riguardano e (l) proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

**8. COME CONTATTARE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?**

Qualora il Fornitore o gli Interessati avessero dei dubbi o perplessità inerenti la presente informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, potranno contattare la Società al seguente indirizzo e-mail: [medicasa@legalmail.it](mailto:medicasa@legalmail.it).

**9. TERMINE DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI**

I Dati Personali raccolti per le finalità di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 4 saranno conservati per un periodo pari alla durata del Contratto e per i 10 anni successivi alla cessazione dello stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi o per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dalla normativa vigente, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

**10. NOMINA DATA PROTECTION OFFICE**

La Società, ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo Regolamento Privacy, ha nominato un Data Protection Office contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: [it-dpo@airliquide.com](mailto:it-dpo@airliquide.com).

**11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI**

La presente informativa è valida sin dalla data indicata nell'intestazione. La Società potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

Il Responsabile del Trattamento



## GENERAL PURCHASE CONDITIONS

### **1. PREAMBLE e DEFINITIONS**

The present General Purchase Conditions (**GPC**) define the terms and conditions applicable to orders, hereafter the “**Order(s)**”, placed between Air Liquide Healthcare group company, hereafter the “**Company**” and a third party company, hereafter as the “**Supplier,**” in connection with the provision of goods and/or services.

In case of conflict between the conditions and terms provided for by these GPC and the conditions and terms agreed upon for any individual Order, the latter shall prevail. In case of public works or services contracts or of works contracts, any provisions contained in the general specifications of the contracts shall prevail over these GPC.

### **2. SCOPE**

The studies, the supply of products, materials, equipment, work and services (hereafter the “**Product(s)**”), are defined in the Order and the documents that may be attached thereto, including possible plans and/or specifications provided by the Company. The Products will be delivered with the necessary documentation for their use, storage and maintenance.

The Products shall comply with all requirements, laws, regulations, and standards in force, as well as to any applicable provision to the Order. In particular, the Supplier undertakes to comply when performing the Order, with any applicable social, safety, and environmental rule.

If the Products are qualified as medical devices, the execution of these GPC must be in compliance with:

- the Medical Device Regulation, where by Medical Device Regulation we mean the Regulation of the Medical Devices and all the applicable Italian legislation;



- the Legislative Decree no. 219/2006 and subsequent amendments with the "Implementation of Directive 2001/83 / EC (and subsequent amending directives) relating to a Community code relating to medicinal products for human use, as well as Directive 2003/94 / EC".

### **3. ORDER**

Each Order must be confirmed in writing form (refer to the attached template) within three working days of its reception, by an email sent to the address of the order-issuing party specified in the Order.

Acceptance of an Order shall be construed as a formal acceptance of these GPC, as well as of all the provisions contained in the Order.

Prior to acknowledging receipt of the Order, the Supplier shall ensure acceptance of the present GPC, and that the Supplier actually possesses this document. Otherwise, the Supplier shall request it from the Company. Acknowledgement of the Order shall mean acceptance by the Supplier of proper receipt of this document.

In the event of a disagreement as to the terms of the Order, the Supplier shall inform the Company thereof by indicating such disagreement on the acknowledgment of receipt that the Company shall receive within [three (3)] working days after issuance of the Order. All Orders for which a return receipt is not returned within [three (3)] working days shall be considered as accepted by the Supplier. Modifications to the terms of the Order shall not be considered as accepted unless the Company specifically states such acceptance in a "rectification of Order" sent to the Supplier.

### **4. PRICE**

The prices mentioned in the Order are firm, definitive, and exclusive of value added tax. Prices include verification prior to packaging, packaging for Products as necessary for their proper conservation during warehousing, packaging/conditioning suitable for transportation, and transportation itself to the delivery point.

### **5. INVOICING – PAYMENT TERMS**



Unless stated otherwise in the Order, one (1) copy of the invoice shall be sent to the Company's Accounting Department: **Fornitori.Medicasa@airliquide.com**. All invoices shall list the Order(s) number(s), all reference information for the Products, the designation of the Products, the numbers and dates of the delivery notes for the Order, as well as the name of the person that placed the Order.

Please remember that the only valid purchase documents are the ones marked with 10-digit numbers beginning with

**65xxxxxx**

**68xxxxxx**

It should be pointed out that any failure to specify the Order number in the invoice may result in delays in the fulfilment of the agreed purchase conditions. Should the situation persist over time, Company reserves the right to reject the invoice.

Payment shall be made by bank transfer, in accordance with the payment conditions specified in the Order. The payment terms shall not be regarded as essential terms pursuant to art. 1457 of the Italian Civil Code.

In case of any delay in the payments of the sums due by Company, the Supplier shall not be entitled to suspend the delivery of the Product or the provision of the service.

The Company may settle any debts it owes as well as payable sums in connection with to the performance of an Order.

## **6. PENALTIES**

The terms of delivery specified in the Order shall be regarded as essential pursuant to art.1457 of the Italian Civil Code.

The supplier undertakes to keep Company constantly informed as to the progress of the order fulfilment process. In particular, in case of any delay in delivery, the supplier undertakes to provide Company with up-to-date information about the measures taken to minimise the negative impact of the delay in question on Company.



In case of any delay in the delivery of even just a part of the Order, the Supplier acknowledges and agrees that Company shall be entitled to choose one of the following options:

- a. Cancelling the Order;
- b. Requesting that the Supplier ship the ordered goods by courier, it being understood that any higher expenses due to the urgency of the delivery shall be paid by the Supplier;
- c. Applying a penalty calculated as specified below, with no prejudice to its right to be compensated for any further damages: 5% of the price agreed upon for the Products and/or Services per week of delay, up to a maximum of 10% of the total sum due for the Products and/or Services;
- d. Procuring the Products and/or Services from other suppliers, at the Supplier's expense.

In any case Company shall still be entitled to be compensated for any damages suffered as a consequence of the delay in the delivery of the Products and/or Services.

## **7. TRANSPORTATION – DELIVERIES**

The Supplier shall be solely responsible for the packaging, wrapping, and delivery of the Products.

It is up to the Supplier to obtain insurance coverage for the replacement value of Products during their transportation.

Ordered Products shall be delivered with transportation paid to the address indicated on the Order. They shall be accompanied by a delivery note indicating all of the information regarding the Order, the number and designation of the Products delivered, the status of the Order, and all of the technical and administrative documents stated in the Order and its attachments.



The date of delivery is stated on the Order. Acceptance of the Order implies the Supplier's irrevocable commitment to the contractual delivery date, which constitutes an essential clause of the Order.

The Company reserves the right to refuse all surplus deliveries related to the Order. Any returns for surplus items shall be made at the Supplier's risk and expense.

The Supplier shall keep the Company informed of the progress of the Order, and in particular, of any event that may compromise compliance with the contractual timetable and of any measure to minimize the consequences of a possible delay.

The above provisions are without prejudice to the Company's right to ask for compensation and damages as a result of an Order not being performed, or in the event of a delay in its performance.

No deliveries made prior to the date stated in the Order and/or no partial deliveries shall be accepted without the prior Company's approval. In the event a delivery is made in advance on the date stated on the Order, only the delivery date stated on the Order shall be taken into account to calculate the invoice due date.

## **8. RECEIPT AND VERIFICATION**

All deliveries shall be subject to receipt and verification procedures carried out by the Company's employees. The purpose of such procedures is to verify that the Products conform to the Order. In the event the Products are not in compliance, the Company reserves the right to refuse or reject the Products and/or cancel the Order.

Any Product delivered that is not the subject of an Order shall be refused.

Products that are refused or rejected shall be the subject matter of a letter by the Company indicating the quantities refused or rejected, as well as the reasons for refusal. They shall be returned by carriage due by the Supplier, unless the Supplier makes a request to take back the items by its own means. A credit note for an amount equal to the value of the refused or rejected Products shall be sent to the Company.



The Company reserves the right to have, or not have, the rejected Products replaced, and this shall be indicated in the letter to the Supplier.

### **9. SERVICE LEVEL AGREEMENT & KEY PERFORMANCE INDICATORS**

Supplier shall perform the Order respecting the SLA & KPI agreed by the Parties for the performances of the Products.

### **10. MODIFICATIONS**

The Supplier shall make no modification to the Product without the Company's prior written acceptance of the new modified products.

Modifications do not obligate the Company unless it confirms the modification and officially accepts them by an amendment to the Order.

### **11. WARRANTY**

The Supplier guarantees that the Products supplied shall be able to perform all of the specified services and functions. Otherwise, in the absence of a specification, they shall be fit for the use they are intended for. As part of the Product guarantee, and in case of a Product shortcoming or defect, the Supplier shall immediately take steps to replace the Product at the Company's request. Otherwise, the Supplier shall fix the Product to make it useable pursuant to the use it was intended for, without the Company incurring any expenses of any kind.

Unless otherwise specifically stipulated in the Order, Products are guaranteed by the Supplier for a period of one (1) years as of their delivery date.

In case of public works or Works Contracts, the provisions and clauses specified in the specific contracts shall apply.

### **12. SPARE PARTS**

For a period of ten (10) years, as of the delivery date, the Supplier undertakes to provide spare parts and/or consumables related to the Product, and to indicate whether the original parts are not available. If none is available, the Supplier shall supply equivalent spare parts and carry out any necessary adaptation studies at no charge to the Company.



### **13. TRANSFER OF PROPERTY– TRANSFER OF RISK**

The transfer of property takes place at the time of Product delivery and the transfer of risk takes place upon receipt of the Products without exceptions made by the Company, as described in paragraph RECEIPT AND VERIFICATION.

Without any prejudice to the other law and regulation obligations, if the Products are qualified as medical devices, pursuant the Medical Devices Regulation and the Italian applicable legislation, AL and the Supplier undertake to establish a procedure for:

- the registration and the monitoring of the Products, to ensure the Company and the Supplier to be informed at any time of their location;
- the forwarding of warnings and recalls of the Products - the reports of any incidents or risks of accidents relating to the Products;
- the withdrawal of the Products delivered.

### **14. RETENTION OF TITLE**

No retention of title clause can be used against the Company. These clauses are considered as not written.

### **15. SUB-CONTRACTING - ASSIGNMENT**

Complete sub-contracting is forbidden.

The Supplier cannot partially subcontract or assign the Order without the prior written agreement of the Company. Having recourse to sub-contracting does not release the Supplier from any of its obligations to the Company.

### **16. LIABILITY – INSURANCE POLICIES**

The Supplier is responsible for all bodily injuries, damages to property (including damages to Products), and consequential damages caused by the Products sold and shall hold the Company harmless against any legal actions that may be filed because of these damages. The Supplier undertakes to obtain insurance coverage from a first rank insurance company for coverage against all risks that it may incur or cause within the scope of the performance of its obligations, without recourse against the Company, its



employees or insurers. At the Company's request, the Supplier shall give evidence of this coverage.

### **17. INTELLECTUAL OR INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS**

The Supplier guarantees to Company that all the Products and/or Services included in the supply were not and shall not be produced, manufactured or provided in breach of any third-party rights; he also guarantees to Company that the Products and/or Services can be freely and legitimately used and traded, both in Italy and abroad.

The Supplier undertakes to defend Company and to hold it harmless against any claims, requests for compensation, legal proceedings, expenses and losses that should in any way arise from the existence of patents or licenses related in whole or in part to the Products and/or the Services specified in the Order. The Supplier shall take care to defend Company, at his own expense, in any legal proceedings and anyway to settle any legal action brought against Company.

### **18. CONFIDENTIALITY**

During the entire performance of the Order, and for a duration of five (5) years thereafter, the Supplier undertakes to keep strictly confidential any information, in particular, technical and commercial, that it may received to perform the Order or while performing the Order. All Company documentations or items shall remain its entire property and be returned to Company at Supplier's expense upon completion of the Order.

Regardless of their nature or format, all of the documents, including those downloaded from the Internet, that the Company discloses to the Supplier shall remain the Company's property. These cannot be reproduced, transmitted or revealed, totally or partially, without the Company's prior written agreement.

The Supplier undertakes not to use any confidential document or information other than for purposes of performing an Order.



To ensure compliance with this clause, the Supplier undertakes to take suitable steps with its employees and sub-contractors.

### **19. TERMINATION**

The Company may terminate the Order without prejudice to any other rights or remedies in the event that:

- a) a force majeure event delays performance of an Order for more than thirty (30) days, as notified in writing within three (3) days after occurrence of the event, or;
- b) the Supplier fails to fulfill all or part of its contractual obligations pursuant to the Order, following the Company's formal demand sent by certified return receipt mail, effective after seven (7) working days, or;
- c) The agreed-upon penalty limit for delays to the Order is reached.

In case of b) and c), the Company reserves the right to have the necessary work performed at the expense of the Supplier. Otherwise, the Company reserves the right to procure supplies from another supplier it chooses, and have the Supplier pay the price difference. The Supplier shall not be entitled to limit or exclude its own contractual liability based on the fact that third companies have performed part or all of the Order.

### **20. APPLICABLE LAW - JURISDICTION**

The Orders are governed by Italian Law. Any dispute related to the interpretation or execution of Orders shall be exclusively settled by the Court of Milan.

### **21. CORPORATE LIABILITY**

**21.1** Entering into the GPC, the Supplier declares to:

- be aware of the provisions of Legislative Decree No. 231 of June 8, 2001, and subsequent amendments, regarding the administrative liability of legal entities arising from criminal offenses, as well as the regulations issued by the Italian legal system concerning the fight against corruption



(hereinafter, the “Relevant Regulations”), and undertakes to exactly and consistently comply with these provisions;

- not to have ever incurred violations of the Relevant Regulations or engaged in conduct sanctioned by the Relevant Regulations and undertakes to immediately report to Air Liquide any circumstance that may be considered as a potential violation of the Relevant Regulations;
- be aware that Air Liquide, in order to fully implement the Relevant Regulations, has: (i) adopted and effectively implemented an Organizational, Management, and Control Model (hereinafter, the “Organizational Model”) pursuant to and for the purposes of the Relevant Regulations, (ii) appointed an autonomous and independent Supervisory Body, responsible for monitoring compliance with - and the effective implementation of - the Organizational Model by the recipients and for ensuring its updating, (iii) adopted a Code of Conduct available at the following link:  
[https://it.vitalaire.com/sites/vitalaire\\_it/files/2022-06/codice\\_etico\\_vit\\_med.pdf](https://it.vitalaire.com/sites/vitalaire_it/files/2022-06/codice_etico_vit_med.pdf) and (iv) adopted an alert system compliant with the requirements of Legislative Decree No. 24/2023 in order to report, even anonymously, any violations of this clause or conducts not compliant with the Code of Conduct or the applicable laws. The procedures for submitting a report are available on the Company's institutional website in the "Ethics and Principles of Action" section.



- have carefully read and comply with the contents of the Code of Conduct referred to in point 3 above.

**21.2** Regarding the execution of the activities covered by this Contract, the Supplier declares and guarantees to have issued and implemented adequate provisions to its directors, employees, and/or collaborators aimed at preventing the commission, even attempted, of conduct sanctioned by the Relevant Regulations and undertakes to maintain all such provisions effectively implemented for the entire duration of this Contract.

**21.3** The Supplier is aware that violation, even partial, of the declarations, guarantees and obligations indicated above, which may reasonably cause negative consequences for Air Liquide, will constitute a serious breach of this Contract and will entitle Air Liquide to terminate the Contract with immediate effect pursuant to and for the purposes of Article 1456 of the Civil Code, by certified email (PEC), without prejudice to compensation for damages suffered by Air Liquide as a result of such violation.

## **22. TRACEABILITY OF FINANCIAL FLOWS**

Pursuant to art. 3 of Law no. 136 of August 13, 2010, when the Supplier is a subcontractor of the companies involved in public works, services and supplies, he shall undertake the financial flows traceability obligations provided for by the above-mentioned law, under penalty of Order termination, and namely:



- a) the obligation to use a current account dedicated, not exclusively, to public procurement contracts, and thus to the Order, opened at banks, with notification to the body concerned and to Company of the account data provided for by the law;
- b) the obligation to carry out all the financial transactions related to public procurement contracts, and thus to the Order, by bank or post transfer or by other payment instruments ensuring that the operations are fully traceable;
- c) the obligation to specify in the above-mentioned payment instrument the call for tender identification code;

The Supplier, in his capacity as a subcontractor of Company with reference to a public procurement contract, undertakes to include in the contracts with his subcontractors, related to any public procurement, the clause mentioned in paragraph 1 and to forward a copy of the contracts in question to the body concerned.

### **23. MISCELANEA**

**23.1 Changes.** These GPC can only be changed in writing.

**23.2 Severability.** Should any of the clauses contained in these GPC turn out to be or become invalid or not effective, that shall not prejudice the validity or effectiveness of the remaining GPC. The Parties undertake to negotiate, in good faith, a clause superseding the invalid or non-effective clause.

**23.3 No waiver.** Any failure to exercise any rights or options provided for by these GPC does not constitute a waiver and shall never prevent the party in whose interest the right or option in question was provided for from exercising them.

**23.4 Transfer.** The Supplier is explicitly forbidden from transferring to third parties any of the rights and obligations arising from the GPC and from the individual Orders, without the prior written consent of Company. It is understood that Company retains the right to transfer the individual purchases and/or rights and/or obligations arising from the GPC or from the individual purchases to any parent company, subsidiary or



company subject to the common control of Company's parent company; for a definition of the term "control" please refer to art. 2359 of the Italian Civil Code.

**23.5 Transfer of credit.** Transfers of credit, special proxies for cashing and other kinds of payment delegation are never allowed.

**23.6 Product recall.** Any costs arising from the recall of all the products or of part thereof shall be entirely paid by the Supplier.

**23.7 Force majeure - Limitation of Liability**

Neither Party hereto shall be liable to the other in damages or otherwise for any delay or failure in performing any of its obligations hereunder, with the exception of payment obligations, for so long as any such delay or failure results, directly or indirectly, from causes beyond its reasonable control, including, but not limited to, accident, equipment breakdown, war, rebellion, riots, acts or omissions of governmental authorities and agencies, fire, wind, cyclone, earthquake, flood, epidemic, act of public enemy, strike, lockout, boycott, picketing, embargoes or delay caused by public carriers; provided that the Party so affected shall promptly notify the other Party in writing of such cause of nonperformance or delay in performance hereunder upon its discovery thereof and shall take best efforts to remove or overcome such cause.

AL will in no event be liable to the SUPPLIER for any losses and/or damages caused by events beyond its control, attributable to the SUPPLIER's fault or willful misconduct or to acts or omissions of third parties which AL could not have foreseen using the ordinary rules of diligence.

Without prejudice to the burden of proof on the SUPPLIER, with the sole exception of cases of willful misconduct and gross negligence, AL will only be liable for direct damages deriving from violations of the obligations imposed on it by this contract caused to the SUPPLIER's property. AL's liability will in any case be limited to 20% of the value of the order issued by the Supplier to AL on the basis of this Contract.



In no event will AL be liable for damages from loss of profit or for indirect or consequential damages of any nature caused in execution of this contract including, by way of example but not limited to, the loss of customers, with the sole exception of cases of willful misconduct or gross negligence.

The SUPPLIER therefore undertakes not to claim against AL and/or its insurers to obtain damages beyond the limits indicated in this article and to obtain the waiver of its insurance company to act in subrogation against the person responsible for the damage to obtain compensation beyond the limits indicated in this article.

If, in relation to the execution of the contract, damages are incurred by the SUPPLIER's employees, such damages will be compensated directly by the SUPPLIER, without prejudice to any rights that the law recognizes to employees and/or their successors.

**23.8 Sp@ceAL81. Legislative Decree 81/08.** The Supplier undertakes to ensure the full compliance with the Company requirements regarding the authentication, registration and feeding procedures related to the Sp@ceAL81 portal, if his performance is one of those governed by Legislative Decree 81 of 2008, as subsequently amended, under penalty of invalidity of the Purchase Order. The Company reserves the right to stop paying the Supplier in case the breach should persist.

**Pursuant to art.1341, paragraph 2 of the Italian Civil Code, the Customer declares that he is aware of and specifically approves in writing the following clauses: 6. Penalties; 11. Warranty; 16. Liability – Insurance Policies; 17. Intellectual or industrial property rights; 19. Termination; 20. Applicable law - Jurisdiction; 21. Corporate Liability; 22. Traceability of financial flows; 23.4 Transfer; 23.5 Transfer of credit; 23.7 Force majeure - Limitation of Liability; 23.8 Sp@ceAL81.**

Supplier Signature



## ORDER CONFIRMATION

Dear Medicasa Italia,

We hereby confirm that we have received your Purchase Order n. \_\_\_\_\_ and accept it in all its parts with the General Purchase Conditions attached.

Supplier Signature

-----

**Pursuant to art.1341, paragraph 2 of the Italian Civil Code, the Customer declares that he is aware of and specifically approves in writing the following clauses: 6. Penalties; 11. Warranty; 16. Liability – Insurance Policies; 17. Intellectual or industrial property rights; 19. Termination; 20. Applicable law - Jurisdiction; 21. Corporate Liability; 22. Traceability of financial flows; 23.4 Transfer; 23.5 Transfer of credit; 23.7 Force majeure - Limitation of Liability; 23.8 Sp@ceAL81.**

Supplier Signature

-----



## DATA PROTECTION NOTICE FOR SUPPLIERS

### 1. INTRODUCTION

The company Medicasa Italia S.p.A. with registered office in Milan, Via Bisceglie, n. 66, C.F. e P.I. 04905801009 (di seguito, la "Società") e sede operativa ad Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori Nord Edificio U7, Via del Bosco Rinnovato, 6 (hereinafter, the "**Company**"), in its capacity of data controller, informs you that the personal data of the data subject (in the case of a natural person or a sole proprietorship), of your employees or persons in charge, provided for the development of the negotiations relating to the agreement to which this notice is annexed (hereinafter the "**Agreement**") between the Company and the counterparty of the Agreement (hereinafter, the "**Supplier**") and in the course of the execution of the same and of the activities related to the same (hereinafter the "**Personal Data**", while the individuals to whom the personal data refer are defined below the "**Data Subjects**"), will be processed in accordance with this notice on the processing of Personal Data and within the meaning of the Legislative Decree No. 196/2003 (the "**Privacy Code**") and of the European Regulation No. 679/2016 concerning the protection of the personal data (the "**European General Data Protection Regulation (GDPR)**").

### WHO IS THE DATA CONTROLLER?

The Company is the data controller in relation to the processing of the Personal Data.

### 2. WHAT TYPES OF PERSONAL DATA ARE PROCESSED BY THE COMPANY?

The Company collects and processes the Personal Data supplied by the Supplier and/or by the Data Subjects, such as that relating to its employees, such as: name, surname, email address and phone number.

### 3. FOR WHAT PURPOSES IS PERSONAL DATA PROCESSED?

The Company processes the Personal Data of the Data Subjects by means of manual and electronic tools, in order to:

- a) develop the negotiations and the execution of the Agreement between the Company and the Supplier;
- b) enforce and defend its rights, also in the context of debt collection procedures;
- c) fulfil the obligations arising from the applicable regulations, including the communications to the competent authorities
- d) and to the supervisory bodies, and comply with the requests coming from the same.

### 4. WHAT IS THE LEGAL BASIS OF THE PROCESSING?



The processing of the Personal Data is mandatory

- in order to execute the Agreement in relation to the purposes referred to in paragraph 4, (a) and (b),
- in order to comply with legal obligations in relation to the purposes referred to in paragraph 4 (c).

The refusal to provide the Personal Data for the purposes referred to in paragraph 4(a) to (c) above would prevent the Company from finalizing the Agreement, and if already finalized, to continue its execution.

## **5. WHO CAN ACCESS THE PERSONAL DATA?**

The Company may communicate the Personal Data of the Data Subjects to

- collaborators, employees and suppliers of the Data Controller, within the scope of their duties and/or possible contractual obligation with them, regarding commercial relationship with You;
- legal, administrative and fiscal counsels who assist the Company in the development of the activities;
- banking institutions for the management of takings and payments arising from the execution of the Agreement with the Supplier; and
- sub-suppliers and/or sub-contractors engaged in activities related to the execution of the Agreement with the Data Controller, in their capacity of third-party data processors; and
- public bodies and/or judicial and/or supervisory authorities, in the event of their request, as autonomous data controllers;
- providers of cloud or IT services.

## **6. IS PERSONAL DATA TRANSFERRED ABROAD?**

The Personal Data can be freely transferred outside the national territory to countries located in the European Union.

The Personal Data may also be transferred outside the European Union, in particular to the United States of America, considering that the Company avails itself of the technological services of a Cloud Provider located in the United States of America. The possible transfer of the Personal Data to countries outside the European Union will occur, in any case, in compliance with the appropriate and suitable guarantees for the purposes of the transfer within the meaning of the applicable regulations and in



particular of the article 44 of the Privacy Code and of Articles 45 and 46 of the Privacy Regulation.

The Data Subject shall have the right to obtain a copy of the Personal Data held abroad and to obtain information about the place where such Personal Data is stored by making an explicit request to the Data Controller to the address referred to in paragraph 9 of this notice.

#### **7. WHICH ARE THE RIGHTS OF THE DATA SUBJECT WITH REGARD TO HIS PERSONAL DATA?**

The Data Subject, with regard to his Personal Data, can - by sending a communication to the address referred to in paragraph 9 - exercise at any time his rights referred to in Article 7 of the Legislative Decree 196/2003, including the rights (a) to obtain confirmation of whether or not Personal Data concerning him exists and to obtain it; (b) to know the origin of the Personal Data, the data processing purposes and its modes, as well as the logic applied to the processing performed by means of electronic tools; (c) to request the updating, correction or - if he has an interest in it - the integration of the Personal Data; (d) to obtain the deletion, transformation in anonymous form or block of the Data which may have violated the law, as well as to object, for legitimate reasons, to the processing; (e) to withdraw, at any time, the consent to the processing of Personal Data, without affecting in any way the lawfulness of the processing based on the consent given before the withdrawal.

In addition to the provisions referred to in this paragraph, effective from 25 May 2018, the Data Subject may also make use of the additional rights provided by the following paragraph 10.

#### **8. HOW CAN I CONTACT THE DATA CONTROLLER?**

Should the Data Subject have doubts or concerns regarding this privacy notice or wish to exercise the rights provided by this notice, he can contact the Company at the following e-mail address: [medicasa@legalmail.it](mailto:medicasa@legalmail.it)

#### **9. WHAT CHANGES STARTING FROM 25 MAY 2018?**

The following provisions have become effective on 25 May 2018, as a result of the entry into force of the General Data Protection Regulation 679/2016/EU (hereinafter the "**Privacy Regulation**").

Personal Data retention period: The Personal Data collected for the purposes referred to in subparagraphs (a) to (c) of paragraph 4 shall be retained for a period equal to the term of the Agreement and for 10 years after the termination of the same, without prejudice to the cases in which the retention for a subsequent period is required for any disputes, requests of the competent authorities or within the meaning of the applicable legislation.



Additional rights of the Data Subject: the Data Subject may, at any time in the circumstances provided for by the Privacy Regulation (a) request to the Company the limitation of the processing of the Personal Data; (b) object at any time to the handling of his Personal Data; (c) request the deletion of the Personal Data that concern him without undue delay and (d) obtain the portability of the Personal Data that concern him.

Right of complaint: The Data Subject shall have the right to file a complaint to the Italian Data Protection Authority (Garante) whenever the conditions are fulfilled.

Appointment of the Data Protection Office: the Company, within the meaning of Article 37 of the new Privacy Regulation, has appointed a Data Protection Office who can be contacted at the following email address: [it-dpo@airliquide.com](mailto:it-dpo@airliquide.com).

## **10. CHANGES AND UPDATES**

This notice is valid starting from the date of effectiveness of the Privacy Regulation. The Company may however with a prior notice make changes and/or additions to said notice, also as a result of the entry into force of the Privacy Regulation and of any subsequent amendments and/or integrations to it.

The Data Controller